CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FINCATO GRIGOLETTO, ANDÒ, BARBALACE, AMODEO, ALAGNA

Presentata il 13 febbraio 1985

Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e direttiva, stabilisce che dopo quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenti al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori universitari, e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico.

La discussione sui caratteri di questa nuova figura di operatore universitario si apriva all'indomani dell'approvazione del successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che all'articolo 34 stabilisce che lo stato giuridico dei ricercatori universitari sia disciplinato dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti di ruolo, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso decreto.

La figura del ricercatore universitario si è rilevata, poi, centrale nella sperimentazione didattica ed ha assunto precisi caratteri di professionalità nell'ambito delle nuove strutture dipartimentali. Ma purtroppo l'equivoco richiamo al testo unico degli impiegati civili dello Stato ed altri profili dello stato giuridico dei ricercatori universitari contenuti nel ricordato decreto del Presidente della Repubbli-

ca n 382 del 1980 (ad esempio, in tema di incompatibilità, di funzioni didattiche e di partecipazione negli organismi collegiali) pregiudicavano il completo riconoscimento delle funzioni effettivamente assolte dai ricercatori Il carattere ibrido della nuova figura rischia da una parte di far permanere situazioni discriminatorie nei confronti di questi operatori universitari e dall'altra di non offrire sbocchi di carriera

Si sono venuti così a creare situazioni di incertezza e di attesa che si ripercuotono negativamente sulle potenzialità scientifiche e didattiche di una intera generazione di operatori universitari Situazioni che sono state ulteriormente esasperate dalla mancata approvazione definitiva del disegno di legge n 1936, che ha ottenuto l'approvazione dal Senato della Repubblica, e dal sostanziale ritiro da parte del Ministro della pubblica istruzione del disegno di legge relativo alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, dallo stesso Ministro presentato e su cui il Consiglio universitario nazionale aveva espresso un parere nel complesso corrispondente alle richieste maturate nel dibattito interno alle università

Si tenga conto che i ricercatori universitari in atto in servizio operano mediamente da oltre dieci anni nell'università, essendo stati, prima del giudizio di idoneità a ricercatore confermato, assegnisti e contrattisti universitari, per cui hanno acquisito una professionalità sia nella ricerca che nella didattica Ora, per non riprodurre surrettiziamente la vecchia figura dell'assistente, corrispondente ad un tipo superato di didattica e di ricerca, bisogna che si definisca lo stato giuridico dei ricercatori universitari senza ulteriori indugi, rendendo, da un lato, permanente la fascia di ricercatore universitario e, dall'altro, individuando vie per garantire la necessaria mobilità verticale attraverso forme di concorsi riservati

La proposta di iniziativa parlamentare, che presentiamo all'attenzione e all'esame della Camera dei deputati, si propone di affrettare la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro della pubblica istruzione, del disegno di legge, che ormai da oltre un anno dovrebbe essere all'esame dello stesso Parlamento Nello stesso tempo intende offrire un contributo alla definizione di una figura fondamentale per la ricerca, per la didattica e per la formazione dei professori di ruolo universitari

Proprio quest'ultima finalità induce i proponenti a portare, inoltre, al dibattito parlamentare anche una serie di modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980 che riguardano il ruolo unitario del personale docente ed in particolare la fascia dei professori associati.

Il ruolo permanente di ricercatore universitario assolve, nella figura dei ricercatori confermati, la funzione di primo gradino della docenza universitaria, proprio per questo, nella figura del ricercatore straordinario si individua una ipotesi nuova quella del docente in formazione Solo in questo modo è possibile, infatti, garantire la formazione dei docenti universitari senza ricreare quei fenomeni di precariato, che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni della vita dei nostri atenei e che purtroppo oggi accennano a riespandersi (si pensi al ricorso ai professori a contratto con finalità affatto diverse da quelle indicate dalla legge e all'uso dei contratti professionali nelle facoltà mediche)

La nostra proposta di ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, raccogliendo le indicazioni già emerse e largamente condivise nei dibattiti che si sono svolti in questi mesi passati nelle sedi universitarie e nell'ambito del Consiglio universitario nazionale, tende, pertanto a

1) affermare il carattere di docente del ricercatore confermato, ma senza alcun autonomo incarico di insegnamento e individuare, anche nella distinzione di funzioni, la figura di ricercatore straordinario come figura di docente in formazione,

2) creare uno strumento (la riserva dei posti) che garantisca un effettivo rico-

noscimento in sede concorsuale della preparazione alla pienezza della funzione docente attraverso l'attività propria del ricercatore universitario,

3) rendere omogenea per tutte le figure universitarie che esplichino l'attività docente la normativa in tema di tempo pieno e tempo definito ed il relativo regime di incompatibilità (escludendo la figura del ricercatore straordinario),

4) consentire una partecipazione dei ricercatori negli organi collegiali che sia coerente con le funzioni e con la dignità professionale di questa figura,

5) individuare, anche dal punto di vista economico, forme di trattamento che rendano omogeneo l'impegno dei ricercatori confermati a quello dei professori

Si è ritenuto infine di approntare una norma che renda effettivamente possibile il passaggio ad altre amministrazioni dei ricercatori confermati

Onorevoli colleghi, il decreto del Presidente della Repubblica del 1980 prevede il ruolo unitario del personale docente articolato in due fasce, la prima costituita dai professori ordinari, la seconda dai professori associati Ai professori associati si estende lo stato giuridico dei professori ordinari La distinzione tra le due figure di docenti è legata solamente alla competenza esclusiva riconosciuta ai professori ordinari delle funzioni direttive e di cordinamento della ricerca scientifica

L'unitarietà della funzione docente mal si concilia, però, con una serie di disposizioni dello stesso provvedimento legislativo Pertanto alla luce dell'unitarietà della funzione docente vanno rimossi alcuni limiti e modificate alcune norme:

1) vanno rimossi gli attuali limiti all'assunzione della direzione degli istituti e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione da parte dei professori associati,

2) va omogeneizzato il trattamento dei professori associati con quello dei professori ordinari anche in ordine al collocamento a riposo e al contempo va ristabilito il limite di settanta anni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari

L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980 esclude il giudizio di conferma, previsto per i professori associati, dopo un triennio dall'immissione in ruolo, dall'articolo 23 dello stesso decreto, per i professori già incaricati stabilizzati e per i professori già incaricati i quali, prima della nomina in ruolo come associati, abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, numero 1), della legge n 28 del 1980

In base alla normativa vigente restano, quindi, soggetti al giudizio di conferma i professori associati che siano entrati nel nuovo ruolo provenienti dalla posizione di assistente ordinario o da una delle categorie elencate nel numero 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980

Questa disparità di trattamento non è sorretta da alcuna valida giustificazione

Non può infatti addursi a sostegno della differenza di disciplina la diversità delle funzioni svolte nelle varie categorie di docenti (incaricati stabilizzati, assistenti ordinari), elencate nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980, prima dell'immissione nel ruolo di professore associato

In primo luogo è stato lo stesso legislatore a ritenere queste funzioni omogenee, prevedendo per tutti questi docenti identiche modalità di inquadramento nella fascia degli associati, mediante un giudizio, inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica degli stessi a ricoprire le nuove funzioni

In secondo luogo, gli assistenti ordinari fanno parte del personale docente come i professori incaricati stabilizzati e equiparati, sono titolari di un posto di ruolo e hanno già superato il periodo di prova Lo stesso dicasi per le varie figure elencate al numero 3) del citato articolo

50, in quanto anche esse risultano titolari di posti di ruolo e deputate allo svolgimento di qualificanti compiti didattici e scientifici

La disparità di trattamento appare ancora più palese se si consideri il seguente caso un professore associato, per esempio, già assistente ordinario, giudicato idoneo alla prima tornata dei giudizi di idoneità, sarà soggetto al giudizio di conferma, mentre un professore associato, già incaricato stabilizzato, giudicato non idoneo alla prima tornata ed idoneo solo alla seconda, sarà escluso dal giudizio di conferma

Alla luce di quanto osservato si propone la modifica legislativa del sopracitato articolo per eliminare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione che, come è noto, sancisce il principio di eguaglianza di fronte alla legge Tra l'altro una tale modifica metterebbe fine ad una lunga e numerosa serie di ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi

Per il principio della unitarietà della funzione docente deve essere abolito il periodo di straordinariato per i professori ordinari provenienti dalla fascia dei professori associati

È opportuno disciplinare più accuratamente le attività che possono svolgere i professori di ruolo a regime di tempo pieno

Si propone la modifica della composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi per l'attribuzione delle borse di studio, per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione

Il miglioramento del trattamento economico dei professori associati è la conseguenza logica della unitarietà della funzione docente e delle attribuzioni e compiti loro assegnati

In tema di procedure per il conseguimento del giudizio di idoneità, infine, si è voluto prevedere la possibilità di far partecipare alla terza tornata, prevista dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980, anche coloro che, pur avendo avuto il diritto a partecipare ad ambedue le prime tornate, si sono sottoposti ad un solo giudizio con esito negativo La modifica dell'articolo 52 tende, quindi, a dare a tutti gli aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità, il diritto ad una prova di appello

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

(Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori)

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« È istituito il ruolo dei ricercatori universitari Esso si articola in

a) ricercatore straordinario,

b) ricercatore confermato »

Le norme di cui ai successivi articoli riconoscono la funzione docente dei ricercatori confermati e garantiscono la libertà di ricerca dei ricercatori universitari e la libertà didattica dei ricercatori confermati

ART 2

(Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso)

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma

« Il 50 per cento dei posti disponibili per ogni raggruppamento di discipline nei concorsi per l'accesso al ruolo dei professori associati è riservato ai ricercatori universitari confermati nel ruolo »

ART 3

(Straordinariato)

Dopo il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è aggiunto il seguente

« Non sono soggetti a straordinariato i professori ordinari provenienti dalla fascia dei professori associati »

ART 4

(Tempo pieno e tempo definito)

La lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituita dalla seguente

« *b)* è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, comprese relazioni a convegni, conferenze e cicli di conferenze, seminari espletati al di fuori dei compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale, »

ART 5

(Funzioni direttive e di coordinamento riservate a professore ordinario)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, sono abrogati

ART 6

(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo)

Il primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dall'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo »

ART 7

(Collocamento a riposo)

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« I professori associati sono collocati fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo »

ART 8

(Conferma dei ricercatori universitari)

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« I ricercatori universitari dopo tre anni dalla immissione in ruolo sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da un professore universitario ordinario, un professore associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal Consiglio universitario nazionale fra gli appartenenti al raggruppamento o, in mancanza, a raggruppamenti affini Non possono far parte della commissione i commissari che abbiano già fatto parte delle commissioni di concorso per l'immissione in ruolo dei ricercatori da sottoporre a giudizio di conferma »

ART 9

(Compiti dei ricercatori universitari)

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla for-

mazione scientifica e didattica degli stessi

I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca su temi concordati con il consiglio di dipartimento o, in mancanza, con il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di istituto

Essi adempiono inoltre a compiti didattici non sostitutivi di quelli istituzionali affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati Tali compiti didattici sono definiti dal consiglio del corso di laurea su proposta del consiglio di dipartimento o d'istituto, che ne definisce le modalità di svolgimento

I ricercatori straordinari presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno accademico al consiglio di dipartimento o d'istituto che formula il proprio giudizio anche sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di laurea sull'attività didattica

I compiti didattici del ricercatore straordinario non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali da annotare da parte del ricercatore medesimo in un apposito registro

I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale Essi adempiono a compiti di ricerca su temi di loro scelta e, ferma restando la loro autonomia, partecipano ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti

Le funzioni didattiche dei ricercatori confermati si esplicano attraverso lo svolgimento di esercitazioni, cicli di lezioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea, seminari, partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali

I ricercatori confermati possono far parte delle commissioni di esame di profitto o di laurea

I ricercatori confermati possono ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole dirette a fini speciali, nelle scuole di specializzazione o di perfezionamento

Per le funzioni didattiche sopra indicate il ricercatore confermato è tenuto ad un impegno non superiore a 250 ore annuali, se a tempo definito, ed a 350 ore annuali, se a tempo pieno, annotate dal ricercatore medesimo in un apposito registro

I ricercatori universitari confermati sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli atenei ove investiti della relativa rappresentanza

Le predette modalità sono definite con il consenso del ricercatore confermato dal consiglio del corso di laurea per quanto concerne l'attività didattica, e, per quanto concerne l'attività di ricerca e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio d'istituto nel quale il ricercatore stesso è inserito per la ricerca »

ART 10

(Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari)

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto

Il consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione che verrà inclusa nella raccolta delle relazioni scientifiche di cui al precedente articolo 18 »

ART 11

(Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari)

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Il ricercatore confermato può optare per il regime di impegno a tempo defini-

to Si applicano in tal caso in quanto compatibili tutte le disposizioni vigenti per i professori di ruolo, compreso il trattamento di quiescenza e di previdenza La misura del trattamento economico è differenziata fra chi abbia optato per il regime di impegno a tempo definito e chi abbia optato per il regime a tempo pieno, nella stessa percentuale prevista per i professori di ruolo

I ricercatori universitari non confermati sono tenuti ad un regime di impegno a tempo pieno

In materia di incompatibilità si applicano le stesse norme previste dal presente decreto per i professori universitari di ruolo

I posti assegnati per concorso possono essere destinati a trasferimento solo quando si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale

Per il passaggio ad altra amministrazione statale e pubblica si applica il precedente articolo 14

I ricercatori confermati rimangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età

I provvedimenti relativi allo stato giuridico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore

Il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il ricercatore universitario confermato, su sua domanda e su parere del consiglio di facoltà interessato, a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni in un quinquennio

Nel concedere le autorizzazioni di cui sopra il rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università distribuendo nel tempo le autorizzazioni tra i ricercatori confermati che le richiedono, con criterio di rotazione

Il periodo di esclusiva attività scientifica, anche se trascorso all'estero, è valido agli effetti della carriera e del trattamento economico

I ricercatori confermati che assumono insegnamenti o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle università dei paesi della Comunità europea ovvero nei centri e nelle istituzioni di ricerca internazionali possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, ove più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti e dei ricercatori di quelle istituzioni In tali casi essi possono essere collocati fuori ruolo in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale circa la qualificazione dei centri o istituzioni universitarie In ogni caso il ricercatore ha il diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'università o ente estero o internazionale Il relativo periodo è utile ad ogni effetto, esclusa unicamente la corresponsione dello stipendio e delle connesse indennità »

ART 12

(Progressione economica del ruolo dei professori universitari e assegno aggiuntivo)

Il quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n 766, come modificato dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo, pari all'85 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia delle corrispondenti classi di stipendio »

ART 13

(Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità)

L'undicesimo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico Può inoltre essere ripetuto nella stessa terza tornata il giudizio per coloro che sono stati sottoposti a giudizio in una sola delle prime due tornate di giudizio di idoneità con esito negativo »

ART 14

(Commissioni giudicatrici)

Il primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Le commissioni giudicatrici sono nominate dal rettore e composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà fra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, un professore associato ed un ricercatore confermato estratti a sorte fra due terne del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale »

ART 15

(Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio)

Il sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo estratti a sorte fra tutti i docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene »

ART 16

(Istituti)

Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« L'istituto è diretto da un professore di ruolo di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio d'istituto »

Il quarto comma dello stesso articolo 88 è abrogato

Il quinto comma dell'articolo 88 è sostituito dal seguente

« Il consiglio d'istituto è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori confermati che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza dei ricercatori straordinari in ragione di un terzo del loro numero »

ART 17

(Consigli di corso di laurea e di indirizzo)

Il terzo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamenti afferenti al corso o all'indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti universitari non superiore ad un quinto dei titolari di insegnamento, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di

duemila La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni già previste dalle vigenti leggi »

ART 18

(Consiglio di facoltà)

Il quarto comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Nei consigli di facoltà la rappresentanza elettiva dei ricercatori universitari deve corrispondere a un quinto dei professori di ruolo L'elettorato passivo spetta ai ricercatori confermati Le rappresentanze elettive dei ricercatori non partecipano ai consigli di facoltà nei quali si discutono questioni attinenti ai professori universitari di ruolo »

ART 19

(Consiglio di amministrazione)

Il quinto comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« Nel consiglio di amministrazione i ricercatori eleggono come propri rappresentanti un numero di ricercatori confermati pari a quello dei professori associati »

ART 20

(Consiglio universitario nazionale)

Il primo comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« La rappresentanza di cui alla lettera *b)*, comma primo, dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n 31, nel Consiglio universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati, la rappre-

sentanza di cui alla successiva lettera *o)* della medesima legge, da undici ricercatori confermati, intendendosi altresì sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari e dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto articolo 1 della legge medesima Qualora nelle università non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato articolo 1 aumentano da uno a due »

ART 21

(Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati)

All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma

« Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati anche i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità, che provengono dal ruolo degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n 766, e dalle categorie elencate nel numero 3) dell'articolo 50 »

ART 22

(Conferimento di supplenze)

L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è sostituito dal seguente

« In caso di assenza per aspettativa del titolare di un insegnamento ufficiale o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale, qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9, con professori di ruolo, il ricercatore confermato dello stesso gruppo di discipline è chiamato a

supplire il titolare per tutta la durata dell'aspettativa, nel primo caso, e per tutta la durata dell'anno accademico nel secondo Durante la supplenza al ricercatore confermato compete un assegno di importo pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello corrisposto al docente associato di pari anzianità

Per l'attribuzione di insegnamenti nelle facoltà, dipartimenti, o corsi di laurea di nuova istituzione, qualora non sia possibile provvedere ai sensi della lettera *a)* e *b)* dell'articolo 100, si provvede ai sensi del comma precedente »

ART 23

(Passaggio ad altre amministrazioni)

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

« I ricercatori confermati, dopo almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono chiedere il passaggio ad altro ufficio di amministrazioni pubbliche per svolgere attività coerenti con la professionalità acquisita

L'inquadramento avviene per quelle qualifiche cui corrisponde una retribuzione annua lorda iniziale non inferiore a quella rispettiva di provenienza

L'anzianità di servizio viene fatta salva ai fini dell'inquadramento economico

Le norme di cui ai commi precedenti sono estese anche agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita l'amministrazione interessata al passaggio, ai fini della valutazione della coerenza della professionalità nomina una commissione composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario dell'amministrazione interessata e dal direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede

La commissione deve esprimere il proprio parere entro quattro mesi dalla sua costituzione »